



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO

Via Oratorio n. 14 – 24041 BREMBATE (BG)  
Tel: 035 801047 – 035 801447 - Fax: 035 4874731 C.F. 91026030162



Cod. Mecc. BGIC82900C  
codice univoco ufficio: UFLEUK

[bgic82900c@istruzione.it](mailto:bgic82900c@istruzione.it)  
[bgic82900c@pec.istruzione.it](mailto:bgic82900c@pec.istruzione.it)  
[www.icbrembate.gov.it](http://www.icbrembate.gov.it)



Circ.182

Brembate, 10/06/2018

Ai genitori interessati

**OGGETTO: Obbligo vaccinale: adempimenti entro il 10 luglio 2018**

Data l'imminente scadenza dei termini previsti per l'adempimento degli obblighi vaccinali, si ritrasmettono\*

- la circolare congiunta Miur – Ministero della salute prot. 467 del 27-02-2018, nella quale si individua il termine del 10/07/2018 per la regolarizzazione dei documenti relativi all'a.s. 2018/19;
- l'informativa sulla privacy.

I documenti attestanti lo stato vaccinale devono essere consegnati in **busta chiusa** presso gli uffici di segreteria entro martedì 10/07/2018.

*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ministero della Salute

GAB

0002166-P-27/02/2018

I.3.b/1



26964026E

*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni a  
statuto ordinario e speciale e  
delle Province Autonome di  
Trento e di Bolzano

Agli U.S.M.A.F. - S.A.S.N.  
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera  
e Servizi assistenza sanitaria al  
personale navigante

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento  
Istruzione per la Provincia di  
Trento

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Regione Valle D'Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle  
Istituzioni scolastiche statali e  
paritarie di ogni ordine e grado

Ai responsabili dei servizi  
educativi e scolastici per  
l'infanzia comunali

Ai responsabili delle scuole  
private non paritarie

Ai responsabili dei centri di  
formazione professionale  
regionali

- *e p.c.*

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Al Ministero degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale

Al Ministero dell'interno

Al Ministero della difesa

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali

All'Agenzia Italiana del farmaco

All'Istituto Superiore di Sanità

All'Istituto nazionale per la promozione della  
salute delle popolazioni  
migranti e per il contrasto delle  
malattie della povertà

Alla Conferenza Stato-Regioni

All'ANCI

Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della  
salute e del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca

**Oggetto: Indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per gli anni scolastici-calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019.**

## Premessa

L'articolo 18-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il successivo comma 2 del citato articolo 18-ter dispone che nelle medesime regioni e province autonome, la predetta procedura semplificata è applicabile già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

## 1. Anno scolastico e calendario annuale 2017/2018

### **1.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali**

Entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari, che, in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.

I genitori/tutori/affidatari che, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate<sup>1</sup>, nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le

---

<sup>1</sup> Cfr. Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° settembre 2017 che prevede tale possibilità *"limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali"*.

vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l'obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.

**La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.**

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del servizio educativo, adeguatamente motivata.

**Si ribadisce che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.**

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo il 10 marzo 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile all'ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni, che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017 (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

## **1.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali**

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali e che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari **non** dovranno presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate. In tal caso, entro la predetta data, il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A alla presente nota, predisposto con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provvedimento n. 117 del 22 febbraio 2018).

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili

dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare l'elenco degli iscritti, al corrente anno scolastico, **entro il 2 marzo 2018**. Le Aziende sanitarie locali, **entro il 10 marzo 2018**, nel rispetto delle modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: "*non in regola con gli obblighi vaccinali*", "*non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento*", "*non ha presentato formale richiesta di vaccinazione*".

Per soggetto "*non in regola con gli obblighi vaccinali*" si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.

Per "*formale richiesta di vaccinazione*" si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.

**Entro il 20 marzo 2018**, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei **soli** minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture "*non in regola con gli obblighi vaccinali*", "*non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento*", "*non ha presentato formale richiesta di vaccinazione*", a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale.

**Entro il 30 aprile 2018**, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73/2017.

**Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.**

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.

Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 2, d.l. n. 148/2017).

Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa **dopo la data del 10 marzo 2018**, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario presenti, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che **non** intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari **sono tenuti** a presentare la documentazione di cui al paragrafo 1.1, **entro il 10 marzo 2018**.

Gli assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno istituito l'anagrafe vaccinale sono invitati a comunicare con la massima sollecitudine agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni la modalità operativa, riportata nell'Allegato A, che intendono utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative. Gli Uffici scolastici regionali e i Comuni provvederanno tempestivamente, e comunque non oltre il 2 marzo 2018, a dare, per il tramite delle istituzioni scolastiche/educative e formative interessate, conseguente informazione alle famiglie in merito alle modalità di certificazione dell'adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla procedura semplificata.

## **2. Anno scolastico e calendario annuale 2018/2019**

### **2.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali**

In attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie provvederanno a richiedere ai genitori/tutori/affidatari, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione del minore, la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula

vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata **entro il 10 luglio 2018**. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la predetta documentazione dovrà essere presentata **entro il 10 luglio 2018**, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici e dai responsabili all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza *ex* articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la **presentazione della menzionata documentazione costituisce requisito di accesso**.

Al riguardo, valgono le indicazioni già fornite con riferimento all'anno scolastico-calendario annuale 2017/2018 dalla presente nota e dalla circolare congiuntamente adottata dagli scriventi Dicasteri in data 1° settembre 2017.

Si rammenta che per l'anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, i genitori/tutori/affidatari **non** potranno avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta prenotazione.

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, **dopo il 10 luglio 2018**, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

## **2.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali**

Come rappresentato in premessa, l'art. 18-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico-calendario annuale 2018-2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità di prevenzione che fondano il decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari **non** saranno tenuti a presentare all'atto dell'iscrizione la documentazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto-legge, in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dall'allegato A alla presente nota.

I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione



professionale provvederanno a inviare alle Aziende sanitarie locali l'elenco degli iscritti **entro il 10 marzo 2018**. Le Aziende sanitarie locali, **entro il 10 giugno 2018**, nel rispetto delle modalità operative dettate dall'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: a) *“non in regola con gli obblighi vaccinali”*; b) *“non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”*; c) *“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”*.

Per soggetto *“non in regola con gli obblighi vaccinali”* si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.

Per *“formale richiesta di vaccinazione”* si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.

**Nei dieci giorni successivi**, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei **soli** minori indicati nei suddetti elenchi, con le diciture *“non in regola con gli obblighi vaccinali”*, *“non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”*, *“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”*, a depositare, **entro il 10 luglio 2018**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

**Entro il 20 luglio 2018**, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 73/2017.

**Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.**

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.


Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 1, d.l. n. 148/2017).

Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario produca, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 73 del 2017.

Gli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a comunicare tempestivamente agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni se hanno istituito l'anagrafe vaccinale, indicando quale modalità tecnica, riportata nell'Allegato A alla presente nota, intendano utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Claudio D'AMARIO)



IL CAPO DIPARTIMENTO  
(dott.ssa Rosa DE PASQUALE)





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO

Via Oratorio n. 14 – 24041 BREMBATE (BG)  
Tel: 035 801047 – 035 801447 - Fax: 035 4874731 C.F. 91026030162



Cod. Mecc. BGIC82900C  
codice univoco ufficio: UFLEUK

[bgic82900c@istruzione.it](mailto:bgic82900c@istruzione.it)  
[bgic82900c@pec.istruzione.it](mailto:bgic82900c@pec.istruzione.it)  
[www.icbrembate.gov.it](http://www.icbrembate.gov.it)



## INFORMATIVA PRIVACY SCAMBIO DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE VACCINALE

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

Introduzione e  
definizioni generali

Come è noto il "Decreto Vaccini" (D.L. 73/2017 convertito con Legge 119/2017) prevede che il sistema scolastico, statale e paritario, i servizi educativi per l'infanzia nonché i centri di formazione professionale regionali, attivino un canale di comunicazione con le Aziende Sanitarie Locali competenti al fine di assicurare l'applicazione della normativa che prevede, tra l'altro, conseguenze per i minori di anni 16 che non risultino essere in regola con gli obblighi vaccinali introdotti dalla Legge.

A tale fine il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, hanno emesso in data 27 Febbraio 2018 un documento recante: *"Indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 18-ter del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 172/2017, e per l'attuazione dell'articolo 3 del D.L. 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 119/2017, per gli anni scolastici/calendari annuali 2017/18 e 2018/19"*.

Di tale documento è stata data comunicazione preventiva al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che in data 22 Febbraio 2018 ha espresso parere favorevole (Registro dei provvedimenti n.117) con particolare riferimento alle modalità tecniche di comunicazione indicate all'Allegato A del medesimo documento recanti: *"modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente"*.

Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e delle mie libertà personali ?

Lo scambio dei dati fra la scuola e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente avviene esclusivamente attraverso lo strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC), in uso esclusivo al Dirigente Scolastico/Responsabile del servizio educativo.

Tutti i dati inerenti allo stato vaccinale degli interessati sono inviati e ricevuti, tramite PEC, in formato elettronico elaborabile (CSV); tale file è trasmesso in forma di allegato al messaggio di posta e non come testo del corpo del messaggio di posta elettronica.

Il file in formato elettronico elaborabile è protetto, in modo da rendere impossibile l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni in esso contenute, tramite parola chiave (password) di apertura.

Tale parola chiave viene resa nota al destinatario della comunicazione tramite un canale diverso rispetto a quello utilizzato per l'invio (tipicamente altra e-mail trasmessa mediante un indirizzo diverso, telefonata diretta o canale di posta cartacea ordinaria).

L'Istituto ha previsto una procedura di interruzione immediata delle trasmissioni via PEC dei dati particolari oggetto della presente informativa ad un destinatario che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle credenziali di autenticazione per l'accesso alla PEC a cui sono indirizzate le comunicazioni o di altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari. In sostituzione del sistema fin qui descritto della comunicazione tramite PEC, ove reso possibile dal sistema informatico dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, la scuola provvede alle comunicazioni oggetto della presente informativa mediante "upload" delle informazioni tramite file redatto in formato elettronico elaborabile (CSV) e "download" dell'esito della verifica tramite un file completato a cura dell'A.S.L. competente, sempre redatto in formato elettronico elaborabile (CSV).

Il sistema informatico scolastico nell'ambito del quale avviene il trattamento dei dati inerenti al profilo vaccinale dell'interessato è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

	<p>misure di sicurezza adeguate ad assicurare il livello di riservatezza richiesto dalla natura dei dati oggetto di trattamento.</p>
<p>Quali dati verranno trattati ?</p>	<p>Sia che la trasmissione avvenga tramite PEC, sia che la stessa avvenga per mezzo di un sistema "web based", per consentire l'identificazione certa di ogni soggetto, per ogni interessato i dati scambiati devono contenere le seguenti informazioni anagrafiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. COGNOME E NOME</li> <li>2. DATA DI NASCITA</li> <li>3. COMUNE DI NASCITA (se straniero, il Paese di origine)</li> <li>4. SESSO</li> <li>5. CODICE FISCALE</li> <li>6. CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO SCOLASTICO</li> <li>7. CODICE FISCALE SCUOLA</li> <li>8. NOME SCUOLA</li> <li>9. DESCRIZIONE SCUOLA</li> <li>10. STATO VACCINALE (utilizzando esclusivamente le seguenti diciture: "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione").</li> </ol>
<p>Quali sono i miei diritti ?</p>	<p>L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'accesso ai propri dati e la loro rettifica;</li> </ul> <p>L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell'Art. 6 del G.D.P.R.</p> <p>I diritti sopra esposti possono essere esercitati mediante invio di una specifica richiesta al Titolare del trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D./D.P.O.).</p>
<p>Cosa accade se non conferisco i miei dati ?</p>	<p>Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'applicazione delle conseguenze amministrative e sanzionatorie previste dal citato "Decreto Vaccini".</p>
<p>Chi è il Titolare del trattamento ?</p>	<p>L'Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore</p>
<p>Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O.)</p>	<p>Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-mail <a href="mailto:dpo@agicomstudio.it">dpo@agicomstudio.it</a></p>

Luogo e data .....

FIRMA PER PRESA VISIONE

Cognome e nome 1° Genitore ..... Firma  
..... (\*)

Cognome e nome 2° Genitore ..... Firma  
.....

(\*) Qualora l'informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.